



**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
SEZIONE LAVORO

composta dagli ill.mi sigg.ri Magistrati:

dott.ssa Margherita Leone	Presidente
dott.ssa Carla Ponterio	Consigliera
dott. Francescopaolo Panariello	Consigliere rel.
dott. Guglielmo Cinque	Consigliere
dott. Gualtiero Michelini	Consigliere

OGGETTO:  
licenziamento illegittimo -  
risarcimento del danno -  
retribuzione globale di fatto  
come parametro -  
inclusione dell'indennità di  
trasferta - limiti

Ud. 21/05/2025 CC

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. **18341/2021** r.g., proposto

da

[redacted] elett. dom.to in presso la Cancelleria di questa Corte,  
rappresentato e difeso dall'avv. [redacted]

**ricorrente**

contro

[redacted] **spa**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elett. dom.to  
[redacted] Roma, rappresentato e difeso dagli avv.ti [redacted]

**controricorrenti**

nonché

[redacted] **spa**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

[redacted] **spa**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

**intimate**

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 515/2020 pubblicata  
in data 07/01/2021, n.r.g. 643/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 21/05/2025 dal  
Consigliere dott. Francescopaolo Panariello.

**RILEVATO CHE**



1.- [redacted] era stato dipendente di [redacted] spa fino al 17/08/2007, quando era stato licenziato per superamento del periodo di comporto. Egli assumeva altresì di essere stato demansionato, nonché di aver patito un danno alla salute in conseguenza dell'infortunio sul lavoro occorsogli a causa della violazione dell'obbligo di sicurezza ex art. 2087 c.c., sicché le relative assenze non potevano essere computate nel periodo di comporto.

Quindi impugnava il recesso datoriale dinanzi al Tribunale di Vicenza e chiedeva la tutela reintegratoria, nonché la condanna della società datrice di lavoro al risarcimento del danno da licenziamento illegittimo, commisurato a tutte le retribuzioni non percepite, dal licenziamento fino all'effettiva reintegrazione, nonché al risarcimento del danno da demansionamento e a titolo di danno biologico per l'infortunio patito.

2.- Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale rigettava le domande.

3.- La Corte d'Appello di Venezia, con sentenza non definitiva n. 204/2015, rigettava le doglianze relative al demansionamento e disponeva con separata ordinanza una nuova consulenza tecnica d'ufficio medico-legale.

Poi con sentenza n. 683/2015 in accoglimento del gravame del [redacted] annullava il licenziamento e ordinava la sua reintegrazione nel posto di lavoro.

Infine, con sentenza n. 759/2015 condannava la società datrice di lavoro al risarcimento del danno da licenziamento illegittimo, in misura pari alla retribuzione globale di fatto fino all'effettiva reintegrazione, nonché del danno per l'infortunio sul lavoro.

4.- Con ordinanza n. 14523/2018 questa Corte di legittimità rigettava il ricorso proposto da [redacted] spa avverso le sentenze nn. 683/2015 e 759/2015, accoglieva il ricorso incidentale proposto dal [redacted] avverso la sentenza n. 759/2015 nella parte in cui i giudici d'appello avevano pronunciato la condanna risarcitoria del danno da licenziamento illegittimo in modo generico, senza determinarne la misura, nonostante il lavoratore avesse allegato e dimostrato che l'ultima retribuzione globale di fatto fosse stata pari ad euro 3.575,00 lordi mensili.

5.- Il [redacted] riassumeva il giudizio per ottenere la condanna della società al risarcimento del danno commisurato alla retribuzione globale di fatto mensile di euro 3.575,00 lordi.



6.- Ricostituitosi il contraddittorio, la società eccepiva che la somma indicata dal lavoratore era errata, perché comprensiva dell'indennità di trasferta, che non poteva essere invece computata, in quanto non aveva natura retributiva.

7.- Disposta una consulenza tecnica d'ufficio di tipo contabile con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'Appello, in sede di rinvio, condannava la società a pagare al [REDACTED] l'indennità risarcitoria per licenziamento illegittimo nella misura lorda complessiva di euro 61.713,22 relativamente al periodo dal 17/08/2007 al 25/01/2016 (data di ripristino del rapporto di lavoro), già detratto l'importo lordo di euro 151.500,00 nelle more corrisposto dalla società in esecuzione dell'ordinanza di pagamento emessa da quella Corte ai sensi dell'art. 437, co. 3, c.p.c.

Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:

- a) nel caso concreto l'indennità di trasferta non può essere computata nella retribuzione globale di fatto, poiché la società ha dimostrato di averla corrisposta dall'01/01/2005 quando l'interessato era inviato nei cantieri, percependo importi diversi in ragione dell'entità delle spese sopportate;
- b) la condotta processuale del [REDACTED] – che nell'originario giudizio si era lamentato della mancata percezione dell'intera indennità di trasferta quando nel gennaio 2005 era stato inviato a [REDACTED] presso il cantiere [REDACTED] avendo egli preferito non utilizzare l'alloggio comune messo a disposizione della società e rientrare quotidianamente a casa a proprie spese, domanda rigettata dal Tribunale di Vicenza, con pronuncia confermata in appello con la sentenza n. 759/2015, capo non oggetto del ricorso incidentale per cassazione del [REDACTED] e quindi passato in giudicato – dimostra come lo stesso lavoratore fosse consapevole della natura restitutoria e risarcitoria della predetta indennità, che pertanto non costituiva un elemento indefettibile della retribuzione, quanto piuttosto un elemento corrisposto in presenza di effettivi disagi da lui patiti, quindi esulante dalla nozione di retribuzione globale di fatto quale parametro cui commisurare l'indennità risarcitoria;



- c) ne deriva che è da utilizzare l'ipotesi di calcolo elaborata dal CTU sub B), sicché la retribuzione globale di fatto ad agosto 2007 era pari alla retribuzione base del CCNL metalmeccanica industria per il 5<sup>o</sup> livello, cui vanno aggiunti gli scatti di anzianità ed il superminimo per 13 mensilità, quindi complessivamente la somma mensile di euro 1.650,97;
- d) non spettano gli aumenti introdotti dai contratti collettivi succedutisi nel tempo fra il 2007 e il 2016, posto che l'unico parametro normativo è la retribuzione globale di fatto percepita al momento del licenziamento;
- e) in tal senso è anche Cass. n. 2887/2014.

8.- Avverso tale sentenza [redacted] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

9.- [redacted] spa ha resistito con controricorso.

10.- Le altre società indicate in epigrafe sono rimaste intimate.

11.- Il ricorrente e la società controricorrente hanno depositato memoria.

12.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.

#### CONSIDERATO CHE

1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c. il ricorrente lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, per avere la Corte territoriale escluso l'indennità di trasferta dal computo della retribuzione globale di fatto quale parametro per la liquidazione del danno da licenziamento illegittimo, senza considerare i documenti prodotti nel giudizio di primo grado, che dimostravano la corresponsione continuativa della predetta indennità sin da gennaio 2005.

Il motivo è inammissibile, perché sotto la veste dell'omesso esame di un fatto storico decisivo sollecita a questa Corte un diverso apprezzamento del significato probatorio da attribuire a determinati documenti, interdetto in sede di legittimità.

Inoltre, il motivo è inammissibile perché non si confronta con la *ratio decidendi*, incentrata non sulla mancanza di continuità del pagamento della predetta indennità, quanto sulla sua natura non retributiva. La Corte territoriale ha infatti ritenuto quell'emolumento come destinato a compensare



disagi legati alla trasferta, con apprezzamento di fatto, legato al caso concreto, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità.

Peraltro si tratta di un convincimento conforme a diritto, posto che i vari contratti collettivi succedutisi nel tempo – come eccepito e documentato dalla controricorrente (v. controricorso, p. 20 ss.) – escludono espressamente la natura retributiva dell'indennità di trasferta *"anche se corrisposta con continuità"* e coerentemente ne escludono il computo nella base di calcolo di tutti gli istituti retributivi legali o contrattuali.

2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 18, co. 4, L. n. 300/1970 e 1218 c.c. per avere la Corte territoriale erroneamente escluso dalla retribuzione globale di fatto l'indennità di trasferta pur percepita continuativamente e ancora in atto al momento del licenziamento. Lamenta in particolare che l'esito è quello di un accertamento, a fini risarcitori, di una retribuzione minore di quella che egli avrebbe percepito se avesse continuato a svolgere le sue consuete prestazioni (v. ricorso per cassazione, p. 13).

Il motivo è infondato.

Una volta esclusa la natura retributiva dell'indennità di trasferta, per averne accertata la diversa natura, risarcitoria o compensativa dei disagi, correttamente la Corte territoriale ne ha escluso il computo nella retribuzione globale di fatto, poiché, a fronte della mancata prestazione lavorativa, il [REDACTED] non ha patito quei disagi ai quali – come accertato in fatto – era esclusivamente legata quell'indennità.

3.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c. il ricorrente lamenta contraddittorietà e/o apparenza o perplessità della motivazione sul punto.

Il motivo è inammissibile quanto alle lamentate contraddittorietà e/o perplessità, vizi ormai espunti dal vizio come delineato dall'art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c.

Il motivo è poi infondato quanto all'asserita "motivazione apparente", posto che la Corte territoriale ha ampiamente spiegato le ragioni in virtù delle quali si è formata il proprio convincimento sulla natura non retributiva dell'indennità di trasferta, richiamando anche il comportamento processuale del [REDACTED] e addirittura la formazione di un giudicato sul punto (v. sentenza impugnata, p.



5).

4.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge.

Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell'art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data 21/05/2025.

La Presidente  
dott.ssa Margherita Leone

